

autentiche, salvo sempre alla Consulta il diritto di chiedere prove integrative di autenticità.

Non si ammettono copie notarili di diplomi e documenti esistenti presso gli interessati.

Art. 122. I documenti in lingua straniera devono essere prodotti insieme alla traduzione in italiano, dichiarata autentica dal competente ufficio presso il Ministero della giustizia.

Dei documenti antichi in lingua latina o italiana si può richiedere la trascrizione paleografica autenticata dal Regio archivio di Stato della regione.

Art. 123. Quando le domande involgano palesemente interessi di terzi, l'Ufficio araldico, a richiesta del Commissario del Re, può invitare i richiedenti a farne pubblicare a loro spese un sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei fogli di Annunzi ufficiali delle Province di origine e di residenza degli istanti; e ciò per due volte, con l'intervallo di un mese fra la prima e la seconda pubblicazione, giustificando dipoi allo stesso Ufficio di aver adempiuta la prescritta formalità.

L'Ufficio provvede, in quanto sia possibile, a far comunicare, per mezzo del Prefetto della Provincia, un esemplare della seguita pubblicazione ai terzi interessati.

Art. 124. Nel caso previsto dall'articolo precedente, coloro che credono di aver ragione di opporsi a una domanda, devono, nel termine di due mesi dall'ultima pubblicazione o dalla comunicazione ad essi fatta, esporre i motivi della loro opposizione con ricorso indirizzato al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Uguale diritto è riconosciuto a chiunque abbia notizia della presentazione di domanda che creda lesiva ai suoi interessi.

In entrambi i casi, la Consulta prende in esame anche le ragioni degli opposenti e dà il suo parere a norma dell'art. 74.

Art. 125. La parte che si crede lesa dal successivo provvedimento, sia esso di *grazia* o di *giustizia*, ha diritto d'impugnarlo innanzi ai Tribunali ordinari.

Art. 126. Nessuna domanda o contestazione sulla appartenenza di titoli o attributi nobiliari può avere corso avanti l'autorità giudiziaria, sia per impugnare uno dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, sia per iniziare un giudizio di rivendicazione di diritti